

SENTENZA

Cassazione civile sez. I - 12/07/2022, n. 22006

**Intestazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI	Giacinto	-	Presidente	-
Dott. PAZZI	Alberto	-	Consigliere	-
Dott. CONTI	Roberto G.	-	Consigliere	-
Dott. CARADONNA	Lunella	-	Consigliere	-
Dott. D'ORAZIO	Luigi	-	rel. Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27783/2020 R.G. proposto da:

C.S., rappresentata e difesa, dall'Avv. Daniela Angelini,  
giusta procura speciale in calce al ricorso, elettivamente  
domiciliata presso la cancelleria della Corte di cassazione, ammessa  
al patrocinio a spese dello Stato, in virtù di delibera n.  
3461/2020, del 29 settembre 2020 del consiglio dell'ordine degli  
avvocati di Bari;

- ricorrente -

contro

Avv. Z.M., tutore e difensore del minore C.K.;

- intimata -

avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari n. 910/2020,  
pubblicata il 7 agosto 2020;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26 aprile  
2022 dal consigliere Luigi D'Orazio.

**RILEVATO IN FATTO**

**CHE:**

1. Il tribunale per i minorenni di Bari ha dichiarato C.S. decaduta dalla responsabilità genitoriale sul figlio K., fermi restando i suoi doveri di genitrice, confermando l'affidamento del minore al servizio sociale del municipio (OMISSIS) perché mantenesse in essere il collocamento del minore in comunità, con indirizzo riservato e divieto di contatti con la genitrice.

2. La Corte d'appello di Bari, sezione minori, ha rigettato il reclamo proposto dalla C. contro il provvedimento del tribunale per i minorenni di Bari, evidenziando che il procedimento di decadenza era originato dall'iniziativa del pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni, su segnalazione dei servizi sociali del municipio (OMISSIS), per la condizione di "immaturità cognitiva ed affettiva" della madre, che risultava affetta da "ritardo mentale" ed esposta anche alle violenze ed ai maltrattamenti del presunto padre del minore. Dopo il parto, avvenuto il 21 giugno 2019, la C. aveva rifiutato la proposta degli operatori di inserimento in un centro antiviolenza, recandosi con il neonato e la nonna materna presso la struttura di (OMISSIS) (un dormitorio) inadatta all'esigenza del neonato. Con provvedimento del 28 giugno 2019 il tribunale per i minorenni aveva disposto in via provvisoria e urgente l'immediato collocamento del neonato in una struttura comunitaria idonea, unitamente alla madre ove intenzionata a seguirlo. La madre era stata già destinataria di altro provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale relativamente ai figli P.E. ed A., all'epoca di anni 4 e 3, nati dal suo precedente matrimonio. In sede di attuazione del provvedimento del tribunale per i minorenni, sia la C. che sua madre, Annarita De Pascale, avevano posto in essere atteggiamenti e condotte gravemente oppostive e lesive nei confronti degli operatori sociali, oltre che verso sé stesse. La C. aveva minacciato di gettarsi dalla finestra; inoltre aveva prelevato il piccolo K. dalla carrozzina e, tenendolo tra le mani, aveva minacciato di gettarlo per terra.

3. Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione C.S., depositando anche memoria scritta.

4. E' rimasto intimato il tutore e difensore del minore C.K., Avv. Z.M..

## CONSIDERATO IN DIRITTO

### CHE:

1. Con un unico motivo di impugnazione la ricorrente deduce la "violazione dell'art. 330 c.c., comma 1, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3". La condotta della madre, al momento dell'attuazione del provvedimento del tribunale per i minorenni, l'11 luglio 2020, è stata determinata dalla paura che il piccolo K. le fosse effettivamente tolto. Tuttavia, nei giorni successivi la C. si è scusata con l'assistente sociale Dott.ssa R. per il suo comportamento, "anche se non aveva mancato di rivolgere una parolaccia all'operatrice". In sede di ascolto,

all'udienza del 24 settembre 2019, la C. ha ammesso di aver tenuto un comportamento verbalmente violento nei confronti dell'assistente sociale e della curatrice speciale, in quanto "arrabbiata". L'istruttoria del procedimento dinanzi al tribunale per i minorenni è durata complessivamente solo 3 mesi e la C. è stata ascoltata una sola volta in data 24 settembre 2019, mentre successivamente ha rispettato le prescrizioni del provvedimento provvisorio del 2 ottobre 2019; alla successiva udienza del 28 novembre 2019, acquisita la relazione del centro di salute mentale, il procedimento è stato chiuso, con la successiva declaratoria di decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre. I due elementi presi in considerazione della Corte d'appello di Bari, per confermare la decadenza dalla responsabilità genitoriale della madre, sono stati: l'esistenza di altri due figli della C., nati da una precedente relazione ed affidati al padre, per non avere la stessa seguito alcun percorso presso il centro di salute mentale; la conferma della sua "problematicità psichica". La violazione da parte di un genitore nei confronti di un figlio non implica necessariamente l'adozione delle stesse misure nei confronti anche degli altri figli. Alla C. è stata diagnosticata una "disabilità intellettiva grave e disturbo di controllo degli impulsi non specificato" (DSM5), che tuttavia non è una malattia psichiatrica. E' stata omessa ogni valutazione sulle capacità genitoriali della madre da parte di un organo competente, quale per esempio il consultorio familiare territorialmente competente. Non sono state valutate le capacità di accudimento della madre, tanto che l'e'quipe medica presso il servizio di neonatologia dell'azienda ospedaliera policlinico di Bari aveva attestato il "buono stato di salute del piccolo". La madre non è stata supportata poi né sul piano reddituale-economico, né su quello abitativo.

2. Anzitutto, si evidenzia che il decreto della Corte d'appello di Bari di rigetto del ricorso avverso il provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale emesso dal tribunale per i minorenni di Bari, è impugnabile per cassazione.

2.1 Invero, per questa Corte, a sezioni unite, i provvedimenti "de potestate", emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c., hanno attitudine al giudicato "rebus sic stantibus", in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi; pertanto, il decreto della Corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, (Cass., sez. un., 13 dicembre 2018, n. 32359; Cass., sez. 1, 21 novembre 2016, n. 23633). In particolare, si è osservato che, per effetto della L. n. 154 del 2013, la struttura dei procedimenti de potestate, rimasta non contenziosa, è stata però modificata nella sua sostanza; infatti, nei procedimenti che lo riguardano, il minore che abbia compiuto 12 anni deve essere ascoltato, ai sensi dell'art. 336 bis c.c., aggiunto dal D.Lgs. n. 154 del 2013, art. 53; ove si ipotizzi, poi, un conflitto di interessi con i genitori deve essergli nominato un curatore speciale. Pertanto, l'assunto per cui non sussisteva un contraddittorio è superato, potendo affermarsi che la mutata veste del minore, ormai parte del processo nei giudizi che lo riguardano al pari delle altre, nonché la previsione del patrocinio del difensore

per ciascuno dei soggetti coinvolti, valgano a qualificare tali giudizi quali procedimenti che dirimono conflitti tra posizioni soggettive diverse.

2.2. Si è poi precisato che il principio sopra riportato vale per i provvedimenti che incidano in modo almeno tendenzialmente permanente sui diritti dei soggetti implicati e sulla vita del minore, in assenza di mutamenti della situazione di fatto, e non può essere esteso a pronunce di carattere meramente interlocutorio e provvisorio emesse nel corso del procedimento (Cass., sez. 1, 14 febbraio 2022, n. 4778).

3. Il motivo è inammissibile.

3.1. Invero, la ricorrente chiede, pur deducendo formalmente una violazione di legge, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, una rivalutazione degli elementi istruttori, già congruamente effettuata, con approfondita motivazione, dal giudice di merito, non consentita in questa sede.

3.2. Trattandosi di provvedimento emesso dopo l'11 settembre 2012, la censura di motivazione doveva essere costruita ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come declinato dopo il D.L. n. 83 del 2012.

Per questa Corte, infatti, a sezioni unite, la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., sez.un., 7 aprile 2014, n. 8053).

4. Questi sono i fatti di causa, in estrema sintesi: nei confronti di C.S. è stato emesso un precedente provvedimento di decadenza della responsabilità genitoriale con riferimento ai figli P.E. e A., di quattro e tre anni, nati da una precedente unione ed affidati in via esclusiva al padre; il 21 giugno 2019 nasce C.K.; il 23 giugno 2019 la C., unitamente alla madre ed al piccolo K., si sono recati con il taxi per raggiungere il centro Help, sito in Bari, indicato dai servizi sociali mentre la ricorrente si trovava in ospedale per il parto; l'11 luglio 2019 la C. è stata convocata dal servizio sociale dove le veniva comunicato un provvedimento del tribunale per i minorenni per l'immediato collocamento del neonato in una struttura

comunitaria idonea unitamente alla madre, ove intenzionata a seguirlo; nel corso dell'incontro dell'11 luglio 2019, la C. ha aggredito verbalmente gli operatori, giungendo a minacciare di gettarsi dalla finestra e di far del male al piccolo K.; il 17 luglio 2019 la C., accompagnata dal difensore, si è recata presso il municipio (OMISSIS), ed alla presenza della coordinatrice e delle assistenti sociali, nonché del curatore speciale, ha appreso il contenuto integrale del provvedimento, dichiarando di voler seguire il piccolo nella struttura; il 24 settembre 2019 si è proceduto all'ascolto delle parti dinanzi al tribunale per i minorenni; a seguito dell'audizione della madre, il tribunale per i minorenni ha confermato l'affidamento del minore al servizio sociale del municipio (OMISSIS), affinché fosse mantenuto il suo collocamento da solo nella struttura, con divieto temporaneo della madre di incontrarlo; il tribunale ha incaricato il centro salute mentale territoriale di un'urgente valutazione della condizione mentale della madre e della sua incidenza sulle sue capacità di svolgere il ruolo genitoriale senza pregiudizio del figlio; in data 30 dicembre 2019 il tribunale per i minorenni ha disposto la decadenza della C. della potestà genitoriale.

5. L'art. 330 c.c. prevede che "il giudice può pronunciare la decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore, o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio". E' necessario e sufficiente, affinché possa essere pronunciata la decadenza, che la condotta tenuta dal genitore risulti oggettivamente lesiva ed in violazione dei doveri su di esso gravanti, a prescindere da qualsiasi valutazione di colpevolezza. La decadenza può essere pronunciata soltanto se dalla violazione dei doveri gravanti sui genitori sia derivato al minore un pregiudizio, e soltanto ove detto giudizio sia grave; qualora infatti il pregiudizio cagionato al minore non si presti ad essere qualificato in termini di gravità, possono essere adottati i provvedimenti di cui agli artt. 333 o 334, ma non può essere pronunciata la decadenza. La gravità dell'inadempimento, infatti, esclude ogni fiducia residuale del genitore.

5.1 Stante la funzione "preventiva" e non repressiva del rimedio, il pregiudizio del figlio deve ritenersi non già quello verificatosi in forza degli atti compiuti dai genitori, ma il pregiudizio futuro; il pregiudizio potrebbe derivare dalla reiterazione di altri atti dello stesso genere, rispetto a quelli già compiuti che si rendono prevedibili. Non occorre, dunque, che si sia già verificato un danno attuale, potendo bastare che la situazione venutasi a creare sia tale da far apparire elevato e verosimile rischio di un danno.

5.2 Si è tra l'altro affermato in dottrina che la decadenza implica "sospensione" della responsabilità genitoriale e concerne solo l'esercizio della stessa; il genitore che ne è colpito non può esercitarla anche se ne rimane "titolare". Al contrario, la dichiarazione di adozione colpisce alla radice la stessa titolarità del potere ed importa la perdita definitiva dello stesso senza possibilità di successiva integrazione. Alla reintegrazione nella responsabilità genitoriale di cui all'art. 332 c.c., si applica in parte il principio generale di cui all'art. 742 c.p.c..

6. La Corte d'appello ha evidenziato, non solo la circostanza che la C. era stata già dichiarata decaduta dalla responsabilità genitoriale in relazione agli altri 2 suoi figli, nati da una precedente unione, P.E. ed A., di pochi anni d'età, affidati al padre, ma ha evidenziato numerosi altri fattori che facevano emergere il grave pregiudizio per il figlio derivante dalle condotte poste in essere dalla madre. In particolare, la donna, che non svolge attività lavorativa ed è priva di abitazione, ha dato prova di estrema fragilità emotiva, di immaturità e di scarsa consapevolezza del ruolo genitoriale, come emergeva dalle dichiarazioni della Dott.ssa R. ("... Desiderosa di una nuova gravidanza, indicato espressamente come gesto di sfida rispetto al fatto che a suo avviso le sarebbe stato ingiustamente sottratto K."). Inoltre, è stata sottolineata la "precarità abitativa" della C., senza fissa dimora, già ospite presso la struttura dormitorio "Andromeda" di Bari; nei confronti del padre biologico di K. la C. ha manifestato comportamenti contraddittori, dapprima riferendo maltrattamenti e violenze subite anche durante la gravidanza, e manifestando il timore che l'uomo, ove avesse riconosciuto K. come figlio, avrebbe potuto condurlo via, poi palesando prospettive di matrimonio; quindi manifestando l'intendimento di cercare diversa sistemazione abitativa a causa delle discussioni e dei litigi con l'uomo. Inoltre, la C. non ha seguito alcun percorso presso il centro di salute mentale, come invece prescritto dal tribunale; alla C., infatti, è stata diagnosticata una "disabilità intellettiva grave e disturbo di controllo degli impulsi non specificato", sicché il percorso presso il centro di salute mentale costituiva una condizione indefettibile perché ella potesse riprendere il contatto con i figli. Inoltre, la donna ha posto in essere comportamenti pregiudizievoli per l'incolumità e la tranquillità di K., confermando i problemi di natura psichica; in particolare, dalla relazione del servizio sociale è emerso che, in sede di attuazione del provvedimento del tribunale dei minorenni, in data 11 luglio 2019, la C. "in preda ad uno stato di agitazione, minacciando di gettarsi dalla finestra aveva opposto categorico rifiuto al collocamento in comunità del minore; quindi, nel tentativo di lasciare i locali del municipio con il bambino, aveva prelevato il piccolo K. dalla carrozzina e, tenendolo tra le mani, aveva minacciato di gettarlo per terra". Dalla relazione emerge anche che "solo l'intervento di agenti della polizia locale aveva dapprima evitato che la donna potesse giungere a contatto fisico con l'assistente sociale e la tutrice, e quindi consentito di prelevare K. dalle braccia materne scongiurando eventuali conseguenze per l'incolumità del neonato". I sanitari erano stati costretti a somministrarle dei tranquillanti.

7. Tale complesso apparato motivazionale della Corte d'appello non è stato oggetto di specifiche censure da parte della ricorrente, che si è limitata ad una rivisitazione degli elementi istruttori e degli accadimenti verificatisi, chiedendo, appunto, un nuovo esame degli stessi, senza peraltro articolare un motivo di censura per vizio di motivazione, secondo la nuova formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

8. In assenza di attività difensiva da parte del tutore del minore, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità.

9. Per questa Corte, a sezioni unite, il giudice dell'impugnazione che emetta una delle pronunce previste dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, è tenuto a dare atto della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore del contributo unificato (c.d. doppio contributo) anche quando esso non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venire meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato), potendo invece esimersi dal rendere detta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo (Cass., sez.un., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

dichiara inammissibile ricorso.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e degli altri soggetti in esso menzionati.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 aprile 2022.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2022